

TRIBUNALE DI LATINA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G. 3745/2020

Il giudice,

richiamato il decreto del Presidente del Tribunale n. 15/2020;

visto il proprio provvedimento del 25.11.2020 con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 23.12.2020 ai sensi dell'art. 221 comma 4° del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020 n. 77 e del D.L. 125/2020, il quale ha disposto la proroga sino al 31.12.2020 dell'applicabilità della norma contenuta nell'art. 221 sopra richiamato;

rilevato che con note depositate rispettivamente in data 16 e 18 dicembre 2020, l'opponente ha insistito per la concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e l'opposta ha chiesto il rigetto della richiesta;

rilevato che entrambe le parti hanno comunque chiesto la concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c.;

osservato che gli oppositori **[REDACTED]** srl, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, rispettivamente mutuataria e fideiussori nel contratto di mutuo del **[REDACTED]** racc. 34438 per notaio **[REDACTED]**, avente ad oggetto la concessione a titolo di mutuo della somma di euro 830.000,00, hanno contestato l'esistenza del titolo esecutivo;

rilevato che gli oppositori hanno infatti allegato che né il predetto contratto, né il successivo "atto di ricognizione di debito, erogazione e quietanza a saldo, restrizione di beni, frazionamento di mutuo e di ipoteca" costituiscono titolo per minacciare l'inizio dell'esecuzione forzata, in quanto non vi è stata erogazione della somma, la quale, nell'atto del 2013, è stata condizionata al realizzarsi di determinate condizioni, indicate nell'art. 2, mentre nell'atto di ricognizione, è stata quietanzata soltanto per euro 20.000,00;

vista la memoria di costituzione della opposizione e gli argomenti ivi dedotti;

qualificata la domanda quale opposizione ex art. 615 comma 1° c.p.c., atteso che si contesta *l'an debeatur*;

ritenuto che ad un esame sommario che caratterizza la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, salvo diversamente concludere all'esito della cognizione piena, si ravvisi il *fumus* di verosimile fondatezza degli argomenti prospettati dagli oppositori;



rilevato che l'atto pubblico di mutuo del 13.06.2013, non contiene la prova dell'erogazione della somma concessa, ma subordina la consegna del denaro al verificarsi di determinate condizioni, quali il perfezionamento dell'iscrizione ipotecaria, nonché delle puntuali verifiche in ordine alla titolarità del compendio costituito in garanzia reale;

ritenuto che detta circostanza, da sola, non faccia venire meno la realtà del contratto, atteso che questa, secondo numerose pronunce di legittimità e di merito (cfr. Cass. n. 14/2011; 25569/2011; 18325/2014), si realizza non soltanto attraverso la materiale *traditio* della somma, bensì anche con la messa a disposizione del denaro, ancorché in attesa del verificarsi delle condizioni indicate dal mutuante, fermo restando che l'erogazione successiva deve essere contenuta in un atto che rispetti i requisiti di forma, vale a dire l'atto pubblico ovvero la scrittura privata autenticata;

rilevato che nel caso di specie, dell'erogazione della complessiva somma di euro 830.000,00 si dà atto in atti di quietanza costituiti da scritture private, quali sono gli atti sottoscritti nelle date del 28.06.2013, 18.12.2013, 27.03.2014, 27.05.2014, 4.07.2014, 6.08.2014;

rilevato che soltanto l'ulteriore somma di euro 20.000,00 risulta erogata e quietanzata con atto pubblico del 6.02.2015;

ritenuto che l'argomento speso dagli oppositori non attenga tanto al diritto dell'opposta a riottenere il denaro prestato – atteso che la dazione dell'importo totale della somma mutuata risulta provata dalle quietanze - bensì al titolo per conseguirlo, essendo dubbia proprio l'esistenza di un titolo esecutivo immediatamente azionabile, almeno per quanto attiene alla somma di euro 830.000,00;

considerato, infatti, che, mentre l'erogazione della somma di euro 20.000,00 risulta allegata nell'atto pubblico del 6.02.2015, sussistono, per contro, dubbi che il richiamo, operato in detto atto, alle quietanze precedentemente rilasciate nelle scritture private, sani il difetto di forma richiesto per l'erogazione;

considerato che si tratta dunque di accertare, non solo se sia stato concluso un contratto reale di mutuo, ma anche se esso costituisca titolo esecutivo;

ritenuto che l'accertamento al quale è chiamato il giudice di merito non possa limitarsi alla natura e all'effettivo contenuto del contratto, integrato con l'atto di quietanza a saldo, ma dovrà contenere anche la verifica del requisito formale richiesto affinché l'atto possa integrare la funzione di titolo esecutivo;

ritenuto, in definitiva, di dover fare applicazione del principio di diritto in forza del quale *"Al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che*



*entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge" (cfr. Cass. 17194/2015);*

ritenuto, pertanto, che sussistano, allo stato, i presupposti per sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;

P.Q.M.

Sospende l'efficacia esecutiva del titolo;

concede termini ex art. 183 VI comma c.p.c. (30+30+20 a decorrere dal 7.01.2021) e rinvia all'udienza del 23.06.2021 alle ore 10.45.

Latina, 23.12.2020

Il giudice

Dott.ssa Alessandra Lulli

